

CITTA' DI MENDICINO

Provincia di Cosenza

Regione Calabria


Piazza Municipio 87040 - Tel. 0984/638911 – Fax 0984/630847

CITTA' DI MENDICINO

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA”

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL __/__/201__



ATTENZIONE!



**AREA SOTTO SOGGETTA
A VIDEOSORVEGLIANZA
NEL
BALCONI DEL 5° PIA**

INDICE		
	LEGGI DI RIFERIMENTO	
Art. 1	Oggetto	
Art. 2	Definizioni	
Art. 3	Finalità	
Art. 4	Responsabile	
Art. 5	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	
Art. 6	Notificazione Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	
Art. 7	Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica	
Art. 8	Informativa	
Art. 9	Sicurezza dei dati	
Art. 10	Cautele da adottare per i dati videoriprese	
Art. 11	Diritti dell'interessato e procedura per l'accesso alle immagini	
Art. 12	Cessazione del trattamento dei dati	
Art. 13	Limiti alla utilizzabilità di dati personali	
Art. 14	Tutela	
Art. 15	Provvedimenti attuativi	
Art. 16	Norma di rinvio	
Art. 17	Pubblicità del Regolamento	
Art. 18	Entrata in vigore	

LEGGI DI RIFERIMENTO

Legge
Sulla
PrivacyLegge n. 675 del 31 dicembre 1996.
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Video
Sorveglianza
Il decalogo
delle regole
per non
violare
la privacy
29 novembre
2000

*In attesa di
una
Specifica
Normativa
Che disciplini
l'utilizzo di
sistemi di
videosorve-
glianza, il
Garante ha
Ritenuto
Necessario
indicare gli
adempimen-
ti, le
garanzie e le
tutele già
oggi
necessarie in
base ai
principi della
legge sulla
protezione
dei dati
personali.*

*Deliberazione
Garante:
n. 15 del 28
giugno 2000
e pubblicato
sulla G.U.
n. 162
del 13 luglio
2000*

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le numerose note pervenute in merito alla conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 di alcune iniziative volte ad installare sistemi ed apparecchiature di controllo video;

Visti gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Questa Autorità ha ricevuto numerose richieste in merito alle cautele necessarie per conformare alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli impianti di videosorveglianza stabili o comunque non occasionali, cioè l'installazione di sistemi, reti ed apparecchiature che permettano la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici.

Il Garante si è espresso sul tema in diverse occasioni formulando vari pareri e segnalazioni menzionati nella Relazione al Parlamento e al Governo per il 1999, consultabili sul sito www.garanteprivacy.it e sul bollettino dell'Autorità "Cittadini e società dell'informazione".

La tematica è stata esaminata da questa Autorità per i profili di sua competenza, ovvero per quanto riguarda la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali.

In presenza di una crescente utilizzazione di impianti di videosorveglianza da parte di molti soggetti pubblici e privati, il Garante, nell'attesa di una specifica legislazione, reputa necessario sintetizzare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già necessari in base alle norme vigenti, per facilitarne la conoscenza da parte degli operatori interessati.

Le regole di base della disciplina sul trattamento dei dati personali, infatti, sono già applicabili alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.

Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve quindi osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti:

1. Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se l'attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.

2. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996).

3. Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante.

4. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.

5. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).

6. Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.

7. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

8. Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 della legge 675/1996) - che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

9. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

10. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999. E' altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.

Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il

controllo dell'accesso alla propria abitazione) si ricorda che questi non rientrano nell'ambito dell'applicazione della legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra nell'ambito di applicazione generale della legge 675/1996 e devono, quindi, essere rispettate tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

segnala ai titolari del trattamento interessati, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi della legge n. 675/1996 richiamati nel presente provvedimento.

Roma, 29 novembre 2000

IL PRESIDENTE

Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

IL RELATORE

De Siervo

**Provvedimento
Garante della
Privacy dell'8
Aprile 2010**

Reca la data dell'8 aprile 2010 il provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza, emanato a seguito delle sempre nuove esigenze di tutela della riservatezza emerse dall'utilizzo di video tecnologie per la tutela della proprietà privata e della sicurezza pubblica.

In forza di queste norme, molte imprese saranno chiamate all'adeguamento ai nuovi principi posti dall'Authority, dei loro sistemi di sorveglianza in particolare per gli impatti sulle garanzie previste per i lavoratori nel controllo del loro operato. Ecco in breve i punti cardine del provvedimento:

Proporzionalità: è ammessa la videosorveglianza solo per finalità che sarebbero inattuabili con altri metodi.

Liceità: per l'utilizzo privato dovrà esservi un reale interesse da tutelare o, per i soggetti pubblici, l'adempimento di scopi istituzionali.

Protezione dei dati: gli elementi raccolti tramite videosorveglianza dovranno essere custoditi con modalità tali da prevenire qualsiasi impossessamento da parte di terzi o utilizzo per finalità che non siano previste dalla legge.

Informativa: ogni cittadino che si trovi in spazi sottoposti a procedure di videosorveglianza dovrà essere informato tramite cartelli illustrativi.

Conservazione: i dati acquisiti potranno essere conservati per un massimo di 24 ore o fino ad una settimana per esigenze d'indagine o pubblica sicurezza.

L'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza, sebbene in conformità con il provvedimento dell'Authority, dovranno conformarsi alle innumerevoli altre disposizioni che tutelano l'immagine, il domicilio, la dignità personale in tutti quei luoghi più sensibili a tali valori, (bar, alberghi, palestre, piscine, toilette) senza dimenticare i limiti che lo Statuto dei Lavoratori (Lg. 300/1970), pone al controllo aziendale a distanza nei confronti dei lavoratori.

In sostanza, l'Autorità di vigilanza prendendo atto dell'inevitabile avanzata dei sistemi di video acquisizione, nonché della loro utilità, ha optato per la rigidità dei presupposti d'utilizzo e per gli obblighi d'informazione della loro operatività; quindi, sebbene vi sia un aumento del controllo degli spazi pubblici e privati, parimenti sembra procedere la garanzia per il loro utilizzo.

Le norme di riferimento

Dopo una breve panoramica dell'intervento del Garante, è importante conoscere le norme più significative del provvedimento (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 Aprile 2010) nonché gli ambiti pubblici e privati cui si riferisce il provvedimento.

Come detto, rilevante aspetto è l'introduzione di principi fondanti l'utilizzo dello strumento di videosorveglianza: l'immagine rileva, parimenti a ogni altro dato e informazione personale dotato di sensibilità, ai fini di tutela dei diritti fondamentali della persona. Inoltre la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini, configura un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice Privacy.

Per quanto riguarda il requisito della liceità, viene ripresa la categoria già presente nel Codice, ove agli artt. 18-22 per i soggetti pubblici viene richiesta la finalità di svolgimento di compiti istituzionali al fine di poter legittimare un trattamento di dati, mentre per i soggetti pubblici economici e privati si richiamano gli artt. 22 e 23 del Codice e i requisiti di adempimento di obblighi di legge, l'ottemperanza ad un provvedimento dello stesso Garante, o la presenza di un consenso libero ed espresso.

Si richiama il principio di necessità dell'art. 3 del Codice, ove si richiede una riduzione al minimo dell'utilizzo di dati personali e la predisposizione dei sistemi di conservazione di tali dati che favoriscano l'anonimato ove ciò sia sufficiente alle finalità previste dall'utilizzo di tali sistemi. Ciò in ottemperanza, altresì, al terzo principio di base, quello di proporzionalità, ossia il bilanciamento tra gli interessi tutelati dall'utilizzo della video acquisizione e la lesione potenziale di diritti soggettivi della persona.

L'Authority non si è preoccupata solamente di incardinare principi in sé poco operativi, ma ha predisposto adempimenti tassativi a carico dei soggetti interessati dall'utilizzo di queste tecnologie.

Rilevanza primaria, vista pure la collocazione iniziale nel testo, ha l'obbligo d'informativa ai terzi della presenza in atto di videosorveglianze.

Il paragrafo 3.1, inerente gli adempimenti necessari, pone chiaramente quale obbligo per il soggetto titolare del sistema di sorveglianza, l'apposizione di uno o più cartelli precedenti il raggio d'azione della video ripresa, su modello fac-simile allegato al provvedimento e recante l'indicazione obbligatoria del soggetto nominato responsabile della conservazione e trattamento dei dati acquisiti in costanza di tale pratica di video ripresa.

Uniche eccezioni previste sono quelle per finalità di prevenzione e repressione di fenomeni criminosi, in quanto legittimate da specifiche norme di legge e qualora operate da organi afferenti al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per cui in queste situazioni non vige l'obbligo di previa informativa ex art. 53 del Codice. Questo assunto non opera per le video riprese effettuate da privati in collegamento con le forze di polizia, che

pertanto richiedono l'informativa al pubblico.

Tra le prescrizioni imposte dal Garante per l'attuazione della disciplina in questione, rilevano gli adempimenti di adeguamento dei sistemi di videoripresa alle disposizioni pubblicate, a carico dei gestori pubblici e privati di tali strutture. Viene prevista una procedura di verifica d'ufficio, o su istanza di parte, di carattere preliminare a cura dell'organo di garanzia, qualora sia il sistema di video ripresa, sia la struttura di conservazione dei dati, possa essere suscettibile di lesione di rilevanti aspetti della sfera soggettiva delle persone e dei diritti fondamentali, come la raccolta di immagini in associazione ad altri dati, per esempio biometrici, o l'utilizzo di sistemi che siano sensibili a determinati comportamenti delle persone, o che effettuino campionamenti di soggetti in relazione a determinate immagini, nonché la necessità di conservazione dei dati acquisiti oltre i termini previsti.

Nei casi in cui invece il sistema di video sorveglianza dovesse attenersi ai requisiti prescritti senza ulteriori ingerenze, la verifica preliminare non risulterebbe necessaria.

Tralasciando gli ulteriori adempimenti richiesti in tema di conservazione dei dati, sia nelle modalità che nelle tempistiche, il provvedimento dell'Authority sottolinea la necessità di coesione con altre norme vigenti in specifici ambiti della vita pubblica e privata, che necessitano di una particolare attenzione per gli interessi coinvolti. Vale la pena di soffermarsi su questi aspetti e sugli adempimenti che in particolare le realtà aziendali dovranno tenere in considerazione.

Il provvedimento dell'Autorità suddivide le prescrizioni in questi ambiti in tre paragrafi: al numero 5 prevedendo gli adempimenti per i soggetti pubblici, al successivo numero 6 per i soggetti privati e gli enti pubblici economici e al numero 4 per specifici settori d'interesse, ossia ambiti ove emerge più sensibile la tutela di interessi rilevanti per la persona.

Soggetti Pubblici: parimenti ai soggetti privati il provvedimento dell'8 aprile 2010 richiede anche per gli enti pubblici l'adempimento degli obblighi d'informativa nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati a tali riprese, salve le esclusioni suddette, qualora il servizio rientri nelle attività tassativamente previste gestite dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza.

Proprio l'ambito della tutela della **sicurezza pubblica** risulta essere quello maggiormente permissivo di deroghe all'obbligo d'informativa previsto nei principi generali, in forza dell'art. 53 del Codice.

Il Garante a tal fine, ribadendo la deroga alle garanzie di riservatezza dei cittadini interessati da tale video sorveglianza, sottolinea il rilevante aumento dell'utilizzo di tali sistemi da parte dei Sindaci e delle altre autorità locali che in forza delle norme di Pubblica Sicurezza rivestono le qualifiche di Autorità di PS o espletano funzioni di PG, richiedendo un coordinamento con le forze di polizia e le direttive del Ministero dell'Interno onde evitare un depauperamento eccessivo della tutela della sfera privata. La problematica sussiste, in questi ambiti nella differenziazione tra esigenze di Sicurezza Pubblica, rientranti nel disposto dell'art. 53 del Codice Privacy che prevede una specifica deroga all'informativa, ed esigenze di Sicurezza Urbana, non definite in alcun modo dal Provvedimento, dove sembra emergere l'obbligo per gli Enti Pubblici di informativa, salvo non si rientri nell'accertamento o nella repressione dei reati che integrerebbe la predetta categoria dell'art. 53 con deroghe annesse. Il principio generale è comunque sempre lo stesso, ossia l'informativa ove possibile, anche in funzione deterrente.

Più strettamente connesso al predetto principio di liceità e necessità, è l'utilizzo dello strumento della video acquisizione d'immagini per la prevenzione e la repressione di illeciti concernenti la violazione delle **norme in tema di rifiuti**, discariche abusive e deposito di rifiuti pericolosi. Il provvedimento generale in questione, sottolinea ampiamente il requisito della stretta necessità, ossia dell'effettiva utilità dello strumento rispetto alle finalità perseguite e della infruttuosità di altri strumenti prodromici agli stessi fini. Tale aspetto, comunque, emerge quale fattore limitante l'impiego di tali sistemi di sorveglianza, solamente nel caso in cui gli illeciti di cui si intenda effettuare prevenzione o repressione siano meri illeciti amministrativi, (significativo è il richiamo al sistema sanzionatorio della Lg. 689 dell'81), pertanto ove il fatto integri l'estremo dell'illecito penale ritoverebbe applicazione la suddetta previsione derogatoria, con le esclusioni agli obblighi d'informativa annessi ex art. 53 C. Privacy.

Altro rilevante aspetto d'interesse oggetto dell'intervento del Garante è l'utilizzo della videosorveglianza per l'accertamento e la contestazione di violazioni alle norme previste in ambito di **circolazione stradale** in quanto, tutta la tipologia di rilevamento automatizzato di infrazioni al CdS, costituisce per l'Authority trattamento di dati personali e, pertanto, risulta interessato dal Provvedimento Generale. Così l'utilizzo di tali sistemi, in visibile aumento attuale, dovrà essere circoscritto ai principi già più volte enunciati, in particolare alla liceità, quindi nell'ambito dello strettamente necessario al raggiungimento dei fini istituzionali di tutela della sicurezza stradale ex D. Lgs. 285 del 1992, e altresì alla proporzionalità, ossia limitando l'acquisizione e la conservazione delle immagini ai dati alfanumerici necessari per identificare il veicolo evitando inutili dettagli ulteriori.

Vale la pena riportare gli adempimenti previsti dal provvedimento del Garante in tale ambito:

1. gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
2. le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
3. le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
4. le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
5. le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono

essere inviate d'ufficio al domicilio dell' intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

6. in considerazione del legittimo interesse dell' intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Oltre a questi adempimenti il Garante ribadisce anche, per tali ambiti, l'obbligo generale d'informativa per tutti quei soggetti che si trovino a transitare o accedere alle aree interessate da tali sistemi, sebbene già la normativa di settore ampiamente preveda obblighi di segnalazione anticipata delle postazioni di controllo a distanza o automatizzato al fine della validità della contestazione elevata. Pertanto non sembrano essere state introdotte rilevanti novità o adempimenti a carico delle Amministrazioni interessate.

L'Authority interviene con il provvedimento de quo anche nell'ambito privato e degli enti pubblici economici.

Per l'uso privato il Garante, premettendo la non sottoponibilità alla disciplina del Codice qualora si sia in assenza di diffusione a terzi delle immagini rilevate, quindi per i c.d. fini esclusivamente personali, prevede un generico obbligo di cautela per i terzi, per tutti quegli strumenti quali videocitofoni, telecamere interne o condominiali, oppure rilevatori per box auto o per pertinenze d'immobili.

Viene esclusa la possibilità di ripresa video per spazi comuni in sedi condominiali, nonché in spazi antistanti la propria abitazione, anche se non vi sia la conservazione dei dati raccolti, rischiando, in omissione di detto divieto, di incorrere nel reato di interferenza illecita nella vita privata ex art. 615 bis Cp. Altresì vengono previsti adempimenti per l'uso privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali, sottoponendo tale utilizzo al preventivo consenso dei soggetti interessati dal trattamento dati o agli altri equiparati presupposti del Codice Privacy. In particolare viene esplicitato il principio del bilanciamento degli interessi (p. 6.2.2) che esclude la necessità del previo consenso dei soggetti sottoposti a videosorveglianza solamente qualora l'utilizzo degli strumenti di ripresa video sia prodromica alla tutela di determinati interessi per la raccolta di mezzi di prova, o per la prevenzione di rapine, aggressioni, atti vandalici nonché prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro tutto nei termini e alle condizioni previste dal provvedimento.

La disciplina introdotta dall'Organo di Garanzia, vista l'incidenza su aspetti della vita privata di rilevante interesse e di doverosa tutela per le loro basi costituzionali, viene ad inevitabile tangenza con normative già presenti da tempo a disciplinare taluni aspetti ora ripresi in considerazione. Pertanto nella struttura del provvedimento viene data rilevanza a settori di particolare interesse. Sicuramente di rilievo può essere l'aspetto della videosorveglianza esercitata in ospedali o in luoghi di cura, ove il principio fondamentale che viene posto attiene al divieto di diffusione di immagini concernenti soggetti ricoverati in degenza e di persone altresì malate, in modo libero nei confronti del pubblico, ma permettendo tale utilizzo e trattamento di dati solamente per finalità terapeutiche o per i parenti che vogliano vedere il proprio congiunto o nei casi strettamente necessari. Altresì a requisiti di stretta necessità per la prevenzione di determinati rischi è sottoposto l'utilizzo della videosorveglianza negli istituti scolastici, che non deve assolutamente compromettere il diritto alla riservatezza dello studente, ammettendo l'utilizzo in orari notturni o di chiusura e non per il controllo di attività extrascolastiche svolte nei medesimi edifici.

Parimenti, cautele nell'utilizzo di tali tecnologie sono richieste per la loro installazione su mezzi per il trasporto pubblico o in prossimità di fermate degli stessi, dovendo sussistere i requisiti di necessità e proporzionalità per il loro impiego e l'obbligo dell'informativa nei confronti degli utenti.

L'interesse del Garante si è rivolto anche verso l'utilizzo di webcam per fini promozionali o turistici, ove l'unico requisito richiesto è che non sia assolutamente possibile, per il tipo di ripresa effettuato, identificare i dettagli o i soggetti ripresi, data la successiva circolazione di tali immagini sulla rete e la disponibilità ad libitum di tali informazioni.

Tralasciando altri aspetti, di primario interesse è l'utilizzo aziendale della videosorveglianza, nonché gli adempimenti che ora le strutture aziendali dovranno attuare al fine di posizionarsi sulle nuove linee poste dal Garante. Fondamentale per la videosorveglianza aziendale è che dovrà essere conforme, oltre alle norme qui espresse, alle disposizioni normative che vietano le attività di controllo a distanza dei lavoratori al fine di effettuare una vigilanza sul dovere di diligenza o sul rispetto degli orari di lavoro pattuiti come previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Qualora la necessità di videosorveglianza aziendale fosse motivata da esigenze di sicurezza o prevenzione per i lavoratori e possa altresì essere suscettibile di controllo sull'operato in via indiretta dei lavoratori, allora tali installazioni dovranno essere previamente concertate con le RSA aziendali o altre rappresentanze interne presenti.

Volendo brevemente riassumere cerchiamo di capire a quali impegni una struttura aziendale dovrà far fronte onde evitare sanzioni dall'Authority:

- obbligo d'informativa: con scadenza prevista per il 29 aprile 2011, dovrà essere esposto il cartello informativo ogni qual volta sia attivo un sistema di videosorveglianza anche in orario notturno, e pure in tali ore dovrà essere visibile. Obbligo d'indicare il responsabile del trattamento dei dati, e il dovere di indicare con un apposito cartello i casi in cui i sistemi di ripresa siano collegati con le autorità di pubblica sicurezza;
- in caso di videosorveglianza intelligente o con abbinamento di dati personali vi è l'obbligo della verifica preliminare ad opera dell'Autorità di Garanzia.
- Responsabile del Trattamento, che obbligatoriamente dovrà essere nominato in ambito aziendale e che avrà la disponibilità dei dati e curerà la loro conservazione.
- Adozione delle misure di sicurezza per il trattamento e per la conservazione. Tra le molte si prevede la differenziazione dei ruoli tra gli addetti al trattamento dei dati, il divieto di duplicazione di dati e immagini, l'adozione di procedure che prevedano l'immediata e automatizzata cancellazione dei dati allo scadere dei termini previsti per la conservazione, l'adozione di tecniche crittografiche per la trasmissione dei dati inerenti le immagini acquisite.
- Notificazione all'organo di garanzia dei sistemi adottati per la videosorveglianza.

- Rispettare i termini massimi di conservazione delle immagini acquisite che non potranno restare nella disponibilità dell'azienda oltre le 24 ore dalla rilevazione.

**Legge
Sulla
Privacy**

**Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.**

REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Mendicino (CS) nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
 - art. 615 bis del Codice Penale "interferenze illecite nella vita privata";
 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 "statuto dei lavoratori";
 - Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
 - D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "T.U. leggi Enti Locali";
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - Legge 24 luglio 2008, n.125 " misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
 - DM interno 5 agosto 2008 " Incolumità pubblica e sicurezza urbana";
 - Legge 23 aprile 2009 n.38 "conversione con mod. D.L. 23 febbraio 2009, n.11 "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
 - Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010;
 - Circolare 558 / SIC PART / 471 – Ministero Interno.

Art.2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
Per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio
2. dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,

- l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
3. Per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 4. Per "Titolare", l'Ente Comune di Mendicino nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 5. Per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 6. Per "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
 7. Per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 8. Per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 9. Per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 10. Per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 11. Per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 12. Per "codice", il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 3

Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Mendicino, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Nel Rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dal garante per la protezione dei dati personali, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle seguenti finalità specifiche:
 - a) Monitoraggio del traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa del Comando Polizia Municipale;
 - b) Utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
 - c) Rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico veicolare necessari, da utilizzarsi per la predisposizione di piani del traffico;
 - d) Monitoraggio di situazioni critiche in caso di esondazioni od altre calamità naturali, a fini di Protezione Civile;
 - e) Al controllo di aree sensibili sotto il profilo dell'inquinamento ambientale;
 - f) Tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
 - g) Prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità e assicurare quindi maggiore sicurezza ai cittadini;
 - h) Rilevazione di violazioni al codice della strada, da attuarsi nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
 - i) Garantire la sicurezza del Trasporto urbano.
3. - L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari

per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

- La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

- La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente, soprattutto nell'ambito della sicurezza urbana, della prevenzione di attività di microcriminalità, atti vandalici e del monitoraggio di siti soggetti ad alto rischio ambientale (deposito incontrollato di rifiuti ect).

- Con questi scopi si vogliono tutelare, inoltre, le fasce più deboli della popolazione.

- L'uso dei dati personali nell'ambito delle finalità di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo speciale.

4. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria e delle altre Forze di Polizia dello Stato nei tempi, termini e con le modalità del presente regolamento ed in linea con le leggi dello Stato per i fini istituzionali di tali organi.

5. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il Comune di Mendicino individuerà i siti ove installare le telecamere con Ordinanza o, qualora il Sistema dovesse essere complesso ed articolato, con Deliberazione di Giunta Comunale .

Art. 4

Il Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o altro Istruttore in organico è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. La nomina avverrà con apposito decreto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco;

Qualora il Responsabile è impedito o assente e l'Istruttore sia assente o indisponibile, la nomina può essere affidata ad altro Funzionario del Settore Amministrativo che ne abbia la capacità di gestione.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento;

3. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza;

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dati il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni;

5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi o nomina, a tale scopo, un suo incaricato di particolare fiducia;

6. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione;

7. Gli Incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite;

Art. 5

Modalità e raccolta dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizioni che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo quarto punto.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali sono progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni di Giunta Comunale.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni dalla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione, nonché in caso di specifiche esigenze investigative richieste dall'Autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In relazione alla capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato nel precedente punto.

Art. 6

Notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 7 Avallo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica

Il Comune di Mendicino nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70 dell'8 febbraio 2005, avente per oggetto "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia."

Art. 8

Informativa

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione
2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza

ambiguità.

3. Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

4. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato collocato in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali:

a. informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza;

b. sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto delle telecamere;

c. sono posizionati in modo tale da essere chiaramente visibili;

d. sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.

5. In luoghi diversi dalle aree esterne tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale registrazione.

Art. 9

Sicurezza e dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi presso l'unità presente nella sala server comunale.

Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati.

Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Art. 10 Cautela con i dati Videoregistrati

1. I monitors degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, alle persone non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e dei Responsabili del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni delle quali possono venire a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento.

La cancellazione delle immagini dovrà preferibilmente avvenire mediante un nuovo utilizzo del supporto.

L'accesso alle immagini è consentito solo:

- a) al Responsabile e agli Incaricati dello specifico trattamento;
- b) all'Autorità Giudiziaria;
- c) alle Forze di Polizia;
- d) All'Amministratore di sistema del Comune di Mendicino ;
- e) alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- f) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione in apposito registro, nel quale riportare i seguenti dati:

- 1) la data e l'ora dell' accesso;
- 2) l'identificazione del terzo autorizzato;
- 3) gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Art. 11 Diritto dell'interessato e procedura per l'accesso alle immagini

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento al diritto di accesso ai dati che li riguardano, alle finalità, alle modalità e alla logica del trattamento, nonché di ottenerne l'interruzione in caso di trattamento illecito, ovvero quando non siano adottate idonee misure di sicurezza o il sistema sia utilizzato da persone non debitamente autorizzate. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza motivata al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.

L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

2. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

Art. 12 Cessazione del Trattamento dei dati

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 13 Limiti alla utilizzazione dei dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni e

dai provvedimenti del Garante in materia del 29 aprile 2004 e del 8 aprile 2010.

2. Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza, deve corrispondere ai principi fondamentali della tutela della riservatezza, quali:

- a) **Liceità:** Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici e privati. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.
- b) **Finalità:** Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Le finalità devono essere precisamente individuate e non generiche ed indeterminate, nonché rese esplicite attraverso adeguate comunicazioni o cartelli di avvertenza al pubblico (informativa).
- c) **Necessità:** Considerato che l'installazione di un sistema di videosorveglianza può comportare l'introduzione di un vincolo per il cittadino, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.
- d) **Proporzionalità:** Il rispetto del principio di proporzionalità si afferma attraverso tre distinte valutazioni, da effettuarsi preventivamente all'inizio del trattamento; la scelta di utilizzare un sistema di videosorveglianza deve obbligatoriamente passare attraverso l'attenta valutazione circa:
- la necessità di installazione (gli impianti possono essere installati quando altre misure siano risultate inadeguate o insufficienti);
 - il tipo di impianti da installare (in relazione agli scopi prefissati si deve ponderare non solo se sia necessario raccogliere immagini dettagliate delle persone, ma anche se ciò sia realmente essenziale);
 - le modalità di trattamento (dovranno essere prese in considerazione sotto questo aspetto le potenzialità dei sistemi e stabilire la non eccedenza della modalità di trattamento, individuando quali dati rilevare, se registrarli, ed in definitiva scegliere, o meno, impianti dotati di sistemi di registrazione, di fermo immagine o che consentano di registrare immagini o di interconnettere il sistema ad informazioni od altri apparati gestiti dallo stesso titolare o da terzi).

Art. 14

Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 15

Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti

al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 17

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Mendicino.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio on line ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.